

**D.M. 11 luglio 1997.**

**Attuazione della direttiva 95/68/CE, che modifica la direttiva 77/99/CEE già modificata con direttiva 92/5/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale; attuazione della decisione della Commissione 94/837/CE che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CEE e le norme di bollatura dei prodotti che ne provengono; attuazione della disposizione di cui all'art. 3, paragrafo A, punto 7, primo trattino, dell'allegato alla direttiva 92/5/CEE.**

(pubbl. in *Gazz. Uff.* n. 221 del 22 settembre 1997).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modifiche, recante attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;

Visto l'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Ritenuta la necessità, in attuazione della direttiva 95/68/CE, di modificare gli allegati del predetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

Ritenuto altresì, in conformità alla direttiva 95/5/CEE di dare attuazione all'articolo 4, comma 1., lettera f) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.537;

Ritenuta infine l'opportunità di dettare disposizioni per chiarire gli obblighi derivanti dalla decisione 94/837/CE;

Decreta:

1. *Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.* 1. Gli allegati A, B, C e D al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente decreto.
2. *Centri di riconfezionamento.* 1. I centri di riconfezionamento che procedono unicamente al raggruppamento dei prodotti a base di carne o degli altri prodotti di origine animale, esclusa qualsiasi operazione di deconfezionamento, devono possedere i requisiti previsti dall'allegato B, capitolo ??, punto 1. I prodotti da essi provenienti devono conservare il bollo sanitario apposto dallo stabilimento di produzione di origine. Gli imballaggi provenienti da tali centri non devono rispettare le condizioni previste dal punto 2 del capitolo VI.  
2. I centri di riconfezionamento che procedono ad operazione di deconfezionamento, eventualmente seguite da sezionamento o tranciatura, e di riconfezionamento devono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e delle norme precedenti. Essi devono possedere i requisiti previsti nell'allegato A, capitoli I e II, nonché nell'allegato B, capitolo I, punto 1, lettera a), b), d) e) ed f) e punto 2, lettera a), c), i) e j).
3. I prodotti provenienti dai centri di riconfezionamento di cui al comma 2, devono essere sottoposti a bollatura sanitaria conformemente alle disposizioni dell'allegato B, capitolo VI.

In caso di raggruppamento di prodotti di provenienza diversa, il centro di riconfezionamento deve apporre il bollo sanitario sull'imballaggio più esterno.

4. I centri di riconfezionamento devono istituire un sistema di registrazione speciale, tale da consentire al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di risalire allo stabilimento di produzione di origine a partire da un prodotto riconfezionato.

3. *Bollatura sanitaria nazionale.* 1. I prodotti a base di carne ottenuti a partire da carni riservate alla commercializzazione in ambito nazionale devono essere muniti di un bollo sanitario di forma rettangolare riportante la dicitura Mercato Italiano nella parte superiore ed il numero di riconoscimento dello stabilimento, seguito dalla sola lettera elle maiuscola nella parte inferiore. Tale bollo non deve riportare la sigla CEE.

Durante il trasporto i suddetti prodotti a base di carne devono essere accompagnati da documento commerciale sul quale dovrà figurare il numero di riconoscimento dello stabilimento seguito dalla sigla Mercato Italiano anziché dalla sigla CEE.

4. *Entrata in vigore.* 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

ALLEGATI A, B, C, D

(*Omissis*)<sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Vedere gli allegati A, B, C, D al D.Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 537 sostituiti dai corrispondenti allegati dal presente provvedimento.